

**GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE  
DEL 20 DICEMBRE 2016**

Il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 11.00 presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione congiunta del Tavolo di Concertazione Generale per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione dell'Assessore Cristina Grieco sulla nuova normativa regionale in materia di apprendistato (ed altre modifiche alla l.r.32/2002);
2. Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

NICOLA FRATELLO	ANCI
GIANNI MASONI	CONFESERCENTI
EMANUELE SCALI	CONFCOMMERCIO
CHIARA NENCIONI	CNA
LAURA SIMONCINI	CONFARTIGIANATO
GABRIELE BACCETTI	CONFINDUSTRIA
MONICA STELLONI	CGIL
LAURA ZUCCHINI	UIL
ALESSANDRO GIACONI	ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE
FRANCESCO MIARI FULCIS	CONFAGRICOLTURA
LUIGI PRATESI	CONFAGRICOLTURA

Presiede Cristina Grieco Assessore alla Istruzione, formazione e lavoro.

**ASSESSORE GRIECO**

Introduce l'argomento segnalando che le linee portanti sono state già discusse in Commissione Tripartita e che entro la fine dell'anno solare si propone di sottoporlo all'approvazione della Giunta. Sottolinea la grande importanza in questa materia del coinvolgimento delle parti sociali e degli organismi rappresentativi presenti al Tavolo sia nella fase di redazione della normativa che nella fase attuativa. Aspetto rilevante del provvedimento è il recepimento all'interno della normativa regionale delle novità che ci sono state a livello nazionale sul contratto di apprendistato e che interessano in particolare l'apprendistato formativo di primo e terzo livello. Fa presente che si è cercato di realizzare una sorta di "testo unico, di normativa integrata" sull'apprendistato.

Prima di aprire il dibattito, allo scopo di analizzare gli aspetti più salienti del provvedimento, legge e commenta brevemente il seguente testo:

## **Apprendistato**

*Le modifiche in materia di apprendistato (modifica dell'art. 18 bis) sono conseguenti all'abrogazione del testo unico sull'apprendistato (D.Lgs 167/2011) a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015, attuativo della legge 183/2014 (nota come Jobs Act), che ha modificato in particolare la parte formativa per le tipologie di apprendistato di primo e terzo livello. Il citato D. Lgs. 81/2015 prevede che "l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" e quello "di alta formazione e di ricerca" integrino organicamente in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali di cui al Repertorio nazionale - art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).*

*In attuazione dell'art. 46, comma 1 del D.lgs. 81/2015, con Decreto Ministeriale 12/10/2015 sono stati in seguito definiti gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato. Alla luce del nuovo quadro normativa come sopra delineato, si è reso necessario un processo di revisione e armonizzazione della disciplina regionale in materia, come previsto dall'art. 10 del DM 12/10/2015 citato.*

*Il nuovo quadro normativa delinea la seguente articolazione dell'apprendistato nel sistema duale:*

*1) Apprendistato di 1° livello (art. 43 D.Lgs 81/2015)*

- Qualifica e diploma professionale (Titolo di studio Livello 3 e 4 EQF)*
- Diploma di istruzione secondaria superiore (Titolo di studio Livello 4 EQF)*
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (Titolo di studio Livello 4 EQF)*

*2) Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 D.Lgs. 81/2015)*

- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS (Titolo di studio Livello 5 EQF)*
- Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)*
- Laurea triennale e magistrale (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)*
- Master di I e II livello (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF)*
- Dottorato di ricerca (Titolo di studio Livello 8 EQF)*

*L'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che l'apprendistato di alta formazione e di ricerca sia, altresì, finalizzato all'acquisizione di qualificazioni professionali per lo svolgimento di attività di ricerca nonché di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.*

*I datori di lavoro, a fronte di una serie di vantaggi retributivi, contributivi e fiscali rispetto a un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, corrispondono all'apprendista la retribuzione per la prestazione lavorativa ed erogano la formazione per conseguire gli obiettivi previsti.*

*L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, denominato di primo livello, consente di assumere giovani dai 15 ai 25 anni non compiuti e consente di coniugare esperienza di lavoro all'interno del proprio percorso di studio e istruzione, sviluppando competenze richieste dal mercato del lavoro già durante il percorso di studio.*

*L'apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato al conseguimento di un titolo universitario o di alta formazione e consente l'assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni di età già inseriti o da inserire in un percorso di alta formazione (terziaria universitaria o non universitaria) per preparare figure altamente professionali con competenze specialistiche che possono favorire la crescita e l'innovazione dell'impresa, grazie all'interazione tra l'istituzione che rilascia il titolo di studio e il datore di lavoro.*

*Il quadro normativo sopra indicato relativo all'apprendistato nel sistema duale, riduce il margine di autonomia legislativa lasciato alle Regioni e conseguentemente la proposta di legge modifica l'art. 18 bis della l.r. 32/02 per rinviare ad una deliberazione della Giunta regionale, in luogo del regolamento regionale, la definizione delle modalità operative per la realizzazione del sistema duale. La deliberazione della Giunta regionale sarà adottata previa informativa al Consiglio regionale e sentita la Commissione regionale permanente tripartita.*

*Per quanto riguarda la formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante, la disciplina del regolamento 47/R/2003, relativa all'offerta formativa pubblica continua ad essere in linea con le disposizioni del d.lgs. 81/2015 in quanto quest'ultimo non ha apportato modifiche di natura sostanziale alla formazione pubblica relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dell'apprendista.*

### **Intervento in favore degli studenti degli istituti tecnici e professionali**

*Per quanto riguarda la materia della formazione professionale (modifica art. 23 bis) è stabilito che la Regione, allo scopo di ampliare le possibilità occupazionali degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali e favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro, promuove azioni per realizzare in favore dei medesimi opportunità formative finalizzate all'acquisizione di competenze professionali per l'ottenimento della qualifica professionale. La finalità della disposizione è quella di offrire agli studenti sopra indicati l'opportunità di frequentare nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali un percorso curriculare specifico volto ad assicurare, oltre al raggiungimento degli obiettivi curricolari anche l'acquisizione delle competenze professionali indispensabili per l'ottenimento della qualifica professionale a seguito del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le azioni suddette sono finalizzate a promuovere Intese con l'Ufficio Scolastico Regionale e le istituzioni scolastiche interessate per la rimodulazione, integrazione e arricchimento dei percorsi curricolari previsti dagli ordinamenti ministeriali.*

### **Istruzione**

*Per quanto riguarda la materia dell'istruzione, viene inserito l'articolo 4 ter, relativo agli interventi a sostegno del pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia. La finalità dell'integrazione è quella di colmare una lacuna della legge regionale 32/2002 con riferimento alle scuole dell'infanzia. Nella l.r. 32/2002 non sono previsti interventi regionali per i bambini in età compresa tra i tre e sei anni perché la Regione non ha competenze in materia di scuola dell'infanzia. Tuttavia in questi ultimi anni l'attività regionale si è intensificata in favore dei bambini compresi in questo target di età riconoscendo alla scuola dell'infanzia un ruolo di servizio educativo di interesse pubblico. La Regione, per venire incontro alla richiesta delle famiglie, è intervenuta facendosi carico degli oneri finanziari connessi al sostegno dell'organico di nuove Sezioni Pegaso delle scuole dell'infanzia a seguito del blocco degli organici stabilito dal Ministero dell'Istruzione. Solo da quest'anno le Sezioni Pegaso sono state riassorbite dall'organico statale e quindi non necessitano di finanziamenti regionali. Oltre a questo intervento vi sono altri interventi di sostegno che storicamente la Regione realizza a favore delle scuole dell'infanzia e in particolare delle scuole dell'infanzia paritarie comunali private finalizzati al potenziamento dell'offerta integrata e delle reti di scuole, alla promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia e al supporto alle scuole per l'implementazione del sistema informativo.*

*Inoltre per favorire il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private, la legge stabilisce che la Regione, con apposito avviso pubblico, eroga*

*contributi da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno cinque scuole aventi la sede didattica nella Regione Toscana.*

### ***Commissione regionale permanente tripartita***

*Per quanto riguarda la Commissione regionale permanente tripartita, vengono introdotte alcune deroghe rispetto alle disposizioni previste dalla legge sulle nomine (l.r. 5/2008) che trovano giustificazione nella natura della Commissione quale organismo di concertazione con le parti sociali. Le deroghe riguardano i seguenti aspetti. Anzitutto l'eliminazione del limite temporale del mandato dei componenti della Commissione per consentire alle organizzazioni di esprimere con maggiore autonomia i propri designati, valorizzando l'esperienza maturata dai componenti e al tempo stesso garantire alla Regione la continuità degli interlocutori esperti nelle materie da trattare; - non possono essere dichiarate inammissibili le designazioni che non contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Questa deroga consente alle parti sociali di indicare il proprio rappresentante in base all'esperienza acquisita nelle materie di competenza della Commissione. Inoltre viene sostituito il riferimento alle "organizzazioni sindacali dei datori di lavoro" con quello delle "organizzazioni rappresentative delle imprese" con la finalità di ampliare la composizione della Commissione. Le materie di cui tratta la Commissione nel tempo sono state infatti ampliate per assicurare il confronto con le parti sociali su tutte le politiche di cui tratta la l.r. 32/2002, vale a dire quelle dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro.*

*Questa modifica alla legge - che fa seguito alla sentenza n. 1566/2016 del Consiglio di Stato che, in accoglimento dell'appello presentato da Confagricoltura Toscana, ha annullato il d.p.g.r. 2 febbraio 2005 n. 22/R di modifica del regolamento 47/R/2003, e il conseguente decreto n. 4907/2005 consentirà di intervenire successivamente sulle disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 per individuare il criterio per la determinazione della maggiore rappresentatività (art. 99 del regolamento 47/R/2003) delle organizzazioni rappresentative delle imprese che si baserà sulla maggior numero di imprese iscritte all'organizzazione medesima.*

*Con l'entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 32 sarà modificato il regolamento attuativo per poter dar seguito alla procedura di rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita il cui procedimento ha avuto un arresto per effetto della richiamata Sentenza del Consiglio di Stato.*

### **FRANCESCO MIARI FULCIS CONFAGRICOLTURA**

Esprime insoddisfazione per la nuova interpretazione della Regione Toscana che a suo avviso finisce per bypassare il riferimento alle aziende datoriali di lavoro contenuto dalla legge nazionale. Osserva che la recente sentenza del Consiglio di Stato richiama chiaramente le aziende datoriali di lavoro terzo e non si riferisce affatto al numero degli imprenditori agricoli. Da questo punto di vista ritiene che guardare semplicemente ai numeri degli imprenditori rappresentati sia sbagliato. Per fare una valutazione complessiva occorre tener conto che tra Confagricoltura e Coldiretti anche se vi è qualche decina di aziende associate di differenza a vantaggio della seconda, ci sono svariate migliaia di lavoratori presi in carico nonché di ore di lavoro svolte a vantaggio della prima. In particolare rileva che Confagricoltura oggi ha oltre 16 mila dipendenti contro i 10 mila della Coldiretti e fa registrare 1 milione e 700 ore di lavoro rispetto a 834.000 della Coldiretti. Ritiene pertanto necessario che vada totalmente riscritta la disciplina dell'art. 23, riprendendo in modo esatto ciò che riporta la sentenza del Consiglio di Stato. Per

Confagricoltura non è infatti accettabile che si rimandi ad un regolamento successivo che può essere suscettibile di interpretazione, il metodo di individuazione del sindacato "datoriale" di lavoro maggiormente rappresentativo. Per agevolare sul punto ogni opportuno approfondimento ed evitare in parallelo che Confagricoltura sia indotta a presentare una nuova istanza giudiziaria, consegna all'Assessorato una memoria scritta.

#### **LAURA SIMONCINI- CONFARTIGIANATO**

Interviene a nome di Confartigianato per evidenziare che, senza formulare in questa sede ulteriori rilievi alle modifiche alla legge regionale 32/2002 che il provvedimento propone, deposita una memoria che illustra alcuni passaggi intercorsi e indica che per Confartigianato il lungo confronto che vi è stato si è tradotto in un'occasione persa per una revisione più sostanziale della composizione della Commissione Regionale Tripartita.

Su questo punto, da una lato esprime apprezzamento per la disponibilità che la Regione Toscana ha dimostrato a valutare nuove soluzioni che fossero in grado di garantire maggiore rappresentanza ai soggetti che siedono al Tavolo di Concertazione ma dall'altro esprime anche dispiacere per ostacoli che sono stati frapposti a questo percorso da altre organizzazioni.

#### **MONICA STELLONI-CGIL**

Giudica positivamente il provvedimento, ritenendo esaustivo il confronto che si è svolto.

#### **GIANNI MASONI -CONFESERCENTI**

Si associa alla considerazione di Stelloni riguardo la completezza del confronto che ha avuto luogo.

#### **ASSESSORE GRIECO**

Riguardo alla dichiarazione di insoddisfazione da parte del rappresentante di Confagricoltura, si impegna a fare un ulteriore passaggio presso l'Ufficio legislativo della Regione. Evidenzia che si è voluto comunque ricercare un principio capace di fondare una rappresentatività generale più consona, anche in considerazione del fatto che gli argomenti trattati nella Commissione regionale Tripartita non riguarderanno solo il lavoro ma anche altri aspetti, tutta la filiera formativa.

#### **FRANCESCO MIARI FULCIS-CONFAGRICOLTURA**

Chiede all'Assessore di chiarire che cosa intenda per rappresentatività più "consona", perchè se si deve prioritariamente utilizzare come criterio quello dell'occupazione, a suo avviso su questo piano non c'è discussione da farsi.

#### **ASSESSORE GRIECO**

Ricorda, come peraltro evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, che si tratta di tradurre un principio che deve avere carattere generale e che quindi deve prescindere dalla semplice conta dei lavoratori. Evidenzia che la Concertazione in Commissione Tripartita non deve trattare solo argomenti che interessano il lavoro ma anche la formazione e l'istruzione; ad esempio, quale principio generale, allorché ci si riferisce alle associazioni più rappresentative delle scuole di infanzia appare più adeguato quello relativo alla rappresentatività delle aziende. L'esigenza che si pone è quindi, a suo avviso, quella di introdurre come principio generale un ambito un po' più ampio ed in questo senso più consono.

In conclusione si impegna, prima di portare il provvedimento in Giunta, a fare una ulteriore verifica presso l'Ufficio legislativo riguardo alla sostenibilità di questa interpretazione sostanziale della rappresentatività e qualora il principio generale individuato dovesse trovare ostacoli di carattere giuridico, questa scelta potrà essere rivisitata.

La riunione si conclude alle ore 11 e 55.

UP//